



Costituzionalismo.it

Fascicolo speciale - 2026

**“FALSITÀ” DEI FATTI E “VERITÀ”
DELLA COSTITUZIONE**
Dio, patria e famiglia *vs* libertà,
eguaglianza e solidarietà

a cura di
Gaetano Azzariti e Andrea Deffenu

EDITORIALE SCIENTIFICA

LA VERITÀ «DI FATTO» DELLA COSTITUZIONE

di Laura Ronchetti

«Dove tutti mentono riguardo a ogni cosa importante, colui che dice la verità, lo sappia o no, ha iniziato ad agire».

HANNAH ARENDT, *Verità e politica*

SOMMARIO: 1. *DIO, PATRIA E FAMIGLIA*: DA TRIADE A TRINOMIO PER UN'IDEA ANTICOSTITUZIONALE DI UNITÀ; 2. L'UNITÀ COSTITUZIONALE: COSA INSEGNA LA STORIA DELL'ART. 29 COST.; 3. LA MENZOGNA ORGANIZZATA PER IMPORRE UNA SOGGEZIONE EPISTEMICA; 4. *L'AFFECTIO CONSTITUTIONIS* QUALE POSTURA CORRETTA CONTRO I POPULISMI.

1. *Dio, patria e famiglia*: da triade a trinomio per un'idea anticostituzionale di unità

«Dio, patria e famiglia» è motto, sebbene tradizionale, elevato a sintesi del fascismo da Giovanni Gentile che lo integrò nella sua riforma scolastica e nella filosofia dello Stato etico¹: slogan ripetuto, non solo sui muri delle case e delle fabbriche, ma anche nei libri di scuola per educare e per costruire il “cittadino” fascista².

Durante il fascismo queste parole, seppur attingendo da precedenti storici, veicolano denotati differenti³ dai concetti del rivoluzionario

¹ Per uno studio della riforma gentiliana della scuola come luogo di identificazione dello studente con il pensiero unico proposto dagli educatori cfr. A. MATTONE-M. MORETTI E. SIGNORI (a cura di), *La riforma Gentile e la sua eredità*, Bologna, 2023.

² M. GALFRÉ, *Il regime degli editori: libri, scuola e fascismo*, Bari-Roma, 2005, analizzando il rapporto tra il regime e l'industria editoriale, spiega come i libri di testo specialmente dopo l'introduzione del Testo Unico di Stato nel 1929 fossero diventati strumenti di propaganda per trasmettere i valori di obbedienza religiosa, nazionale e familiare.

³ A dimostrazione che le parole dello slogan fascista veicolano messaggi antidemocratici non assimilabili a quelli mazziniani si riportano le idee sulla famiglia di G. GENTILE, *La donna nella coscienza moderna*, in *La donna e il fanciullo*, Firenze, 1934: «nella famiglia la donna è del marito, ed è quel che è in quanto è di lui [...]. La donna è colei che si dedica interamente agli altri sino a giungere al sacrificio e all'abnegazione di sé; la donna è soprattutto idealmente madre, prima di essere tale naturalmente».

fautore dell'unità d'Italia e d'Europa, Mazzini, che li inseriva nel «circolo maggiore» dell'Umanità⁴ in un contesto storico risorgimentale e non di guerra d'aggressione agli altri popoli⁵.

I tre denotati richiamati, soprattutto, smettono durante il fascismo di costituire una mera *triade* di idee irrelate. «Dio, patria e famiglia» divenne un vero e proprio *trinomio* di modelli tra loro in qualche modo sovrapponibili, tutti protesi verso una complessiva visione politico-istituzionale da inculcare nelle masse: l'idea comune ai tre modelli, o meglio, il modello unico in cui declinare le varie «istanze vitali» è l'obbedienza dell'ente superiore per preservare l'unità.

In gioco, dunque, è l'idea di unità che si intende veicolare: un'unità costruita intorno a un Capo, sia esso Dio in terra, il duce per la Patria e il *pater familias* per la famiglia, con chiare gerarchie e ruoli predefiniti in formazioni omogenee perché depurate dal diverso. Un'idea di unità che cozza con ogni aspirazione alla libertà, all'eguaglianza tra

Gentile, infatti, da ministro vietò alle donne di insegnare alle scuole superiori italiane, lettere classiche, filosofia, così come da rettore vietò alle ragazze l'iscrizione alla Normale di Pisa.

⁴ Cfr. G. MAZZINI, *Cosmopolitismo e Nazione. Scritti sulla democrazia, l'autodeterminazione dei popoli e le relazioni internazionali*, 2011, a cura di S. RECCHIA, N. URBINATI. Gli scritti di Mazzini sottolineano che Dio, Patria e Famiglia erano ricompresi nel più ampio quadriminio, se non addirittura nel ben più ampio concetto di Umanità. Nel quarto capitolo de *Doveri dell'Uomo* G. MAZZINI (Milano, 1973), p. 7980, infatti, scrive: «quelli che v'insegnano morale, limitando la nozione dei vostri doveri alla famiglia o alla patria, v'insegnano, più o meno ristretto, l'egoismo, e vi conducono al male per voi medesimi. Patria e Famiglia sono come due cerchi segnati dentro un circolo maggiore che li contiene [...] l'Umanità».

Di particolare rilievo ai fini del presente contributo è l'accezione di famiglia fatta propria da Mazzini – totalmente diversa da quella richiamata *supra* di Giovanni Gentile – che tra i *Doveri dell'uomo* del 1860 inseriva il seguente per gli uomini rispetto alle donne: «cancellate dalla vostra mente ogni idea di superiorità: non ne avete alcuna». Ciò spiega perché ANNA MARIA MOZZONI, *La donna e i suoi rapporti sociali*, Milano, 1864, p. 97, citata in S. MURARI *L'idea più avanzata del secolo. Anna Maria Mozzoni e il femminismo italiano*, Roma, 2008, p. 88, affermasse: «Non posso finire senza rendere omaggio alla scuola sociale del Mazzini, che informata ai principi di una morale giovane e purissima, tende a redimere la crescente generazione dal machiavellismo, e ferma ai principi accoglie la donna, e non accetta al suo diritto limitazione alcuna».

⁵ L'interpretazione che segnala lo slittamento di significato dei denotati citati dal pensiero di Mazzini a quello del fascismo è riproposta da N. URBINATI, *Nazione e umanità. Il cosmopolitismo di Giuseppe Mazzini*, in *dianoia*, n. 35, 2022, *La filosofia italiana tra Otto e Novecento. Sfide, identità, tradimenti*, a cura di F. Cerrato, pp. 47 ss.

consociati e alla reciprocità solidaristica nel pluralismo tipico della Costituzione.

L'odierna riscoperta del motto fascista comunica, quindi, la rivendicazione di una guida come salvifica per il mantenimento dell'unità di gruppo che richiede fede incondizionata, fedeltà assoluta ed obbedienza cieca. A contraltare di qualunque cedimento nella direzione catastrofica che accompagna l'affermazione di forme regressive di cesarismo⁶ – in cui il dissenso in qualsiasi formazione sociale è tacciata di eresia – resta la normatività della Costituzione e la sua superiore legalità costituzionale. In un contesto in cui sembra essere un'eresia contestare il principio gerarchico quale soluzione di ogni conflitto, la Costituzione assunta come bandolo della ricerca della verità necessita il rinnovamento di una vera e propria «*affectio Constitutionis*»⁷.

2. L'unità costituzionale: cosa insegna la storia dell'art. 29 Cost.

L'idea di raggiungimento e mantenimento dell'unità racchiusa nel motto «Dio, Patria, famiglia» è radicalmente contraria al processo permanente di ricerca di unità fondato sulla Costituzione.

A dimostrazione di quest'incompatibilità si può richiamare l'esemplare storia dell'«unità familiare» scolpita in Costituzione all'art. 29 proprio su richiesta di chi in Assemblea costituente rappresentava il partito denominato della *Democrazia cristiana*. Nonostante l'intento dei redattori di questa parte dell'art. 29 palesato in Assemblea costituente⁸ al fine di cristallizzare la gerarchia costruita in capo al *pater*

⁶ Si rinvia a F. ANTONINI, *Gramsci tra cesarismo e bonapartismo. Egemonia e crisi della modernità*, Roma, 2024, che si sofferma sulla dimensione “catastrofica” del cesarismo con speciale riferimento ai *Quaderni dal carcere* di Gramsci.

⁷ M. DOGLIANI, *Leopoldo Elia: dalla verità dei fatti alla verità nella scienza del diritto*, in *Diritto Pubblico*, n. 3/2008, pp. 899-910, nonché *astrid.it*, 2008, p. 7.

⁸ Ass. cost., I Sottocommissione, Resoconto del 30 ottobre 1946, quando il relatore Corsanego (DC), evidenziando i punti di disaccordo con la correlatrice del PCI Nilde Iotti, afferma: «Il secondo punto di disaccordo concerne l'eguaglianza dei genitori fra loro, in quanto per la onorevole Iotti i diritti e doveri del padre e della madre sono identici. Pur essendo d'accordo che sia oramai superato il concetto della inferiorità della donna che non ha più bisogno dell'autorizzazione maritale per la stipulazione di negozi giuridici, non si sentiva di sconvolgere il *diritto della famiglia ad avere un capo, che per la natura stessa della famiglia, deve essere il padre*». Nella seduta della I Sottocommissione del 7 novembre 1946, «La Pira, pur essendo perfettamente d'accor-

familias e inserire un appiglio costituzionale per preservare l'allora vigente indissolubilità del matrimonio, l'intera trama costituzionale e soprattutto l'interpretazione della norma in stretto collegamento con i principi fondamentali impongono di leggere in quella «unità familiare» un precipitato dell'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi⁹: è l'eguaglianza che unisce, la diseguaglianza disintegra l'unità familiare¹⁰.

La Corte costituzionale, infatti, affermerà che «la discriminazione, lungi dall'essere utile, è di grave nocumento alla concordia ed alla unità della famiglia» (sent. n. 126 del 1968¹¹). In altre parole la gerarchia costruita intorno al *pater familias*, millantando il suo ruolo unificatore, è al contrario un fattore di disaggregazione perché pretende e agisce diseguaglianza.

La Costituzione, d'altra parte, poggia effettivamente su un trionfo del tutto alternativo: libertà, eguaglianza e solidarietà.

A partire dalla successiva sentenza n. 147 del 1969¹² – che metteva a confronto il delitto di relazione adulterina, in base al quale la donna sposata era punita quali che fossero le modalità di svolgimento della relazione extraconiugale, con il delitto di concubinato in cui il marito

do sul criterio dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, desidererebbe che fosse messa maggiormente in luce *la posizione preminente del padre di famiglia, come capo dell'organismo familiare*. Tale posizione di *primus inter pares*, a suo avviso, è posta in rilievo dalla seconda parte dell'articolo». Nella seduta in Ass. cost., Aula, 15 aprile 1947, Tupini afferma che «la donna vi trova eguaglianza e parità di fronte all'uomo, che pur dovrà sempre essere – ricordatelo, onorevoli colleghi – il *primus inter pares*»; Zotta, in Aula, il 18 aprile 1947, «questo concetto di *gerarchia familiare, che è nella tradizione del popolo italiano*, sia già espresso nella dizione «unità della famiglia»».

Riportando le posizioni di esponenti della DC non si intende sottacere visioni di analogo stampo patriarcale come quelle espresse dall'autonomista Piero Calamandrei che, il 17 aprile 1947, dichiarava che la «disuguaglianza giuridica dei coniugi nella famiglia è una esigenza di quella unità della famiglia, di questa società, che, per poter vivere, ha bisogno di essere rappresentata e diretta da una sola persona» [tutti i corsivi nostri].

⁹ P. BARILE, *Eguaglianza dei coniugi e unità della famiglia* (1955), ora in *Scritti di diritto costituzionale*, Padova, 1967, pp. 175 ss.

¹⁰ B. PEZZINI, *Tra uguaglianza e differenza: il ruolo della Corte costituzionale nella costruzione del genere*, in Corte costituzionale, *Per i sessanta anni della Corte costituzionale*, Milano, 2017, pp. 35 ss.; F. BIONDI, *Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale*, in www.gruppodipisa.it, 2013.

¹¹ Cfr. R. ZACCARIA, *Adulterio: violazione dell'eguaglianza tra coniugi non "giustificata" dall'unità della famiglia*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1968, pp. 2198 ss.

¹² Cfr. L. CARLASSARE, *Una scelta politica della Corte: la depenalizzazione della relazione adulterina e del concubinato*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1969, pp. 2659 ss.

incombeva nella sanzione penale soltanto se la relazione avesse avuto luogo «nella casa coniugale o notoriamente altrove» – si affermerà una riflessione sul principio di un'unità familiare incentrata non solo sul formale divieto di discriminazione ma assiologicamente sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto. Per superare ogni «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia» (sent. n. 61 del 2006¹³, ord. n. 145 del 2007), «unità ed eguaglianza non possono coesistere se l'una nega l'altra, se l'unità opera come un limite che offre un velo di apparente legittimazione a sacrifici imposti in una direzione solo unilaterale» (sent. n. 131 del 2022)¹⁴.

Così come una famiglia gerarchica e «antidemocratica»¹⁵, come la definì Iotti in Assemblea costituente, non è compatibile con la Costituzione, altrettanto può dirsi di una Patria incarnata in un potere monocratico come quella sottintesa in un premierato che rifiuta come blanda anche l'ipotesi del *primus inter pares* per rincorrere una visione del tutto verticistica del capo: il risultato è un vertice che tra i compatrioti inserisce solo il noi/io, disprezzando un voi/te tanto indefinito quanto arbitrario. Altrettanto può dirsi per il richiamo a Dio che, *in re ipsa*, significa «invocare invano il nome» di una entità *superior*, di un *prior* indiscutibile, di un Dio imposto come unica verità, pena l'eresia.

L'attuale risveglio di questa *triade* tornata a essere invocata come *trinomio* in nome di un'unità basata su una identità forte e di una verità rivelata dall'alto, dunque, rappresenta una questione di rilevanza costi-

¹³ Cfr. S. NICCOLAI, *Il cognome familiare tra marito e moglie. Come è difficile pensare le relazioni tra i sessi fuori dallo schema dell'uguaglianza*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 1/2006, pp. 558 ss.

¹⁴ *Inter alios*, cfr. E. FRONTONI, *La Corte scrive la nuova disciplina del cognome dei figli*, in *www.osservatorioaic.it*, n. 5/2022, pp. 162 ss.; E. MALFATTI, *Istanze di attribuzione del cognome materno e nuova regola del doppio cognome: note a margine della sentenza n. 131 del 2022*, in *Giurisprudenza costituzionale*, n. 3/2022, pp. 1403 ss.

¹⁵ N. IOTTI, *Relazione sulla famiglia*, Commissione per la Costituzione, I Sottocommissione, 30 ottobre 1946, Resoconto, pp. 55 ss. laddove afferma che «uno dei coniugi poi, la donna, era ed è tuttora legata a condizioni arretrate che la pongono in stato di inferiorità e fanno sì che la vita familiare sia per essa un peso e non fonte di gioia e aiuto per lo sviluppo della propria persona. Dal momento che alla donna è stata riconosciuta, nel campo politico, piena eguaglianza col diritto di voto attivo e passivo, ne consegue che la donna stessa dovrà essere emancipata dalle condizioni di arretratezza e di inferiorità in tutti i campi della vita sociale e restituita a una posizione giuridica tale da non menomare la sua personalità e la sua dignità di cittadina». Si rinvia a C. TRIPODINA, *Nilde Iotti, donna della Costituente. Un'introduzione a Leonilde Iotti*, *Relazione sulla Famiglia*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3/2021, pp. 1 ss.

tuzionale che sfida la verità emergente dalla Costituzione di una unità viceversa da perseguire nel nome dell'eguaglianza costruita intorno alla pari dignità sociale, della libertà di tutte e tutti e della solidarietà come dovere costituzionale.

Eguaglianza, libertà e solidarietà sono un trinomio talmente scolpito in Costituzione da rappresentare una "verità di fatto" che non può essere declinata o sovrapposta con un trinomio che esprime un'idea di unità contrapposta. Altrimenti si entrerebbe nell'ambito delle falsificazioni di fatti o della fallacia dei ragionamenti.

3. La menzogna organizzata per imporre una soggezione epistémica

Bobbio ci ha insegnato che sono proprio «le falsificazioni di fatti o la fallacia dei ragionamenti»¹⁶ a costituire i veri impedimenti allo sviluppo di una cultura libera e democratica.

Quando questi impedimenti diventano strutturali ci si ritrova addirittura in quelle situazioni di «menzogna organizzata» dal potere politico tipiche dei regimi totalitari che, secondo Arendt, sono caratterizzati proprio dal voler «fabbricare la verità»¹⁷. È soltanto in questo quadro catastrofico che può comprendersi la razionalità di una menzoniera «simulata stultitia»¹⁸, una forma di nascondimento

¹⁶ N. BOBBIO, *Politica e cultura*, Torino, 2005, p. 23. Bobbio insiste sulla *politica della cultura* quale posizione di massima apertura verso le posizioni filosofiche, ideologiche e mentali differenti, stigmatizzando sia la politica chiusa dei "politicizzati", quanto la cultura chiusa degli "apolitici" (p. 22). Sono necessarie la difesa ed il promovimento della libertà della cultura attraverso la rimozione degli impedimenti allo sviluppo di una cultura libera. Questi impedimenti possono essere sia materiali che psichici o morali: i primi ostacolano la circolazione e lo scambio delle idee; i secondi spingono verso il formarsi di un sicuro convincimento attraverso le falsificazioni di fatti o la fallacia dei ragionamenti, se non addirittura attraverso pressioni di vario genere sulle coscienze (p. 23).

¹⁷ H. ARENDT, *Verità e politica*, Torino, 2004. Questo volume riunisce due saggi nelle versioni rivedute di due articoli apparsi rispettivamente nel 1967 e nel 1963 che Hannah Arendt inserì nella seconda edizione (1968) di *Tra passato e futuro*. Il primo, *Verità e politica*, si concentra sulla caratteristica essenziale del totalitarismo che per la Arendt consiste nel fabbricare la verità. Il secondo, *La conquista dello spazio e la statura dell'uomo*, propone alcune riflessioni sul significato e le implicazioni della ricerca scientifica e della tecnica.

¹⁸ Queste le parole usate da Campanella a proposito della simulazione della paz-

considerata lecita in contesti di fine di qualunque conflitto leale e democratico.

La storia, però, insegna che i falsi profeti o l'autorità, sia religiosa che politica, che si assumano la responsabilità di «fabbricare la verità» con ogni mezzo e di condannare chiunque dissenta disvelando l'inganno della presunta verità rivelata, una volta perduto il potere, subiscano processi di *ricostruzione della verità*. Sebbene Rodotà mettesse giustamente in guardia da un ricorso al concetto di verità come «retorico strumento salvifico»¹⁹, si tratta di meccanismi necessari per superare la «soggezione» epistemica subita, quella «coazione morale dell'opinione pubblica»²⁰ di cui parlava Stuart Mill. È una forma di violenza psicologica di massa talmente grave da aver fatto coniare da Campanella la parola «vericidio», per indicare «l'uccisione della verità» quale il più grave peccato intellettuale²¹.

Non è un caso, dunque, che un «diritto alla verità»²² sia emerso in particolare in seguito alla caduta di regimi dittatoriali, nella c.d. «giustizia di transizione» con l'istituzione di «Commissioni della verità» in diversi paesi, soprattutto in America latina²³: il «così stanno le cose» come *corrispondenza* tra la descrizione di un fatto e la realtà empirica di quel fatto è delineato financo come un bene giuridico con una serie di diritti c.d. aletici²⁴ dal termine greco *alêtheia*.

Se non bisogna trascurare il valore sociale e giuridico della verità, della onestà intellettuale, della lealtà e dell'autenticità dei fatti quali doveri democratici, evidente è il loro rilievo politico in ordinamen-

zia da parte di David, Solone e Bruto che il filosofo non considera un peccato. Per l'analisi e il confronto di Campanella con le affermazioni compiute in proposito da Niccolò Machiavelli si rinvia a A. PANICHI, «Bello è il mentir, se a far gran bene si truova». Verità, menzogna e simulazione negli scritti di Tommaso Campanella, in *Lettere aperte*, n. 6/2019, pp. 9 ss.

¹⁹ S. RODOTÀ, *Il diritto alla verità*, in *Il diritto di avere diritti*, Bari-Roma, 2012, p. 217.

²⁰ J. STUART MILL, *Saggio sulla libertà* (1859), Milano, 2023.

²¹ Ne parla A. PANICHI, «Bello è il mentir, se a far gran bene si truova», cit., in particolare p. 12 in riferimento al decimo libro de la Theologia.

²² F. D'AGOSTINI, M. FERRERA, *La verità al potere. Sei diritti aletici*, Torino, 2019. Il diritto alla verità non rileva soltanto in relazione al bisogno di sapere, ma anche al bisogno di essere garantiti in quei beni e valori critici che si legano a un uso razionale delle conoscenze.

²³ Si rinvia a M. TARUFFO, *Verità e giustizia di transizione*, in *Dis.Crimen.it*, 2019, pp. 21 ss.

²⁴ F. D'AGOSTINI, *Diritti aletici*, Roma, 2017, pp. 3 ss.

ti democratico-costituzionali. Secondo Campanella, infatti, la verità, cioè «dire quel che è “come egli è” et quel che non è com’ei non è», si configura come «virtù, conservativa del commune»²⁵. In altre parole la conservazione del corpo politico e sociale richiede fiducia fra le sue diverse parti, la quale dipende a sua volta dall’esistenza di verità condivise ed è perciò messa a repentaglio, anzi è infranta, dalla diffusione della pratica della menzogna e dai suoi inganni e sotterfugi.

La «verità di fatto» di cui parlava Arendt, infatti, è politica per eccellenza, come dimostrano le polemiche in cui è stata coinvolta a proposito del processo ad Eichmann e della sua banalità del male²⁶ e come attesta anche il fatto da cui prende spunto Häberle per il suo *Diritto e verità* citando l’«inganno politico» dell’agosto del 1991 quando alcuni albanesi, a cui l’Italia aveva promesso l’asilo politico, furono rimpatriati²⁷.

Certamente non si tratta di una verità dogmatica e la ricerca in sé deve sempre perseguire l’etica del dubbio²⁸, ma è pur vero che, come ha argomentato Foucault²⁹, vi sono momenti, nella storia in cui certe realtà – tra le quali «la verità» (oltre la criminalità, la follia, il sesso) – diventano «un problema» ed è su questi momenti che bisogna concentrare l’attenzione, è lì che bisogna indagare. Purtroppo tra queste

²⁵ T. CAMPANELLA, *Epilogo magno di quello che della natura delle cose ha filosofato e disputato fra Thomasso Campanella servo di dio* (1598), testo italiano inedito con le varianti dei codici e delle edizioni latine a cura di Carmelo Ottaviano, Roma, Reale Accademia d’Italia, 1939, in ArchivioCampanella, in *iliesi.cnr.it.*, p. 554.

²⁶ H. ARENDT, *La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme*, Torino, 1964, scritto dopo aver assistito, in qualità di giornalista per la rivista New Yorker, al processo contro il gerarca nazista Adolf Eichmann, uno dei principali responsabili della “soluzione finale” dell’Olocausto, svoltosi a Gerusalemme nel 1961, il cui esito fu la pena di morte. Davanti al mediocre burocrate, che si difese sostenendo l’obbedienza all’ordine ricevuto, ne trasse la convinzione che solo il bene è profondo e può essere radicale mentre il male, estremo e banale, richiede solo obbedienza e assenza di pensiero. Il rovesciamento concettuale in tal modo operato del nazismo la cui natura mostruosa sarebbe stata “banalizzata” fu considerata da molti scandalosa e financo frutto del presunto antisemitismo della pensatrice ebrea.

²⁷ P. HÄBERLE, *Diritto e verità*, Torino, 2000, parte da questa sorta di inganno politico per interrogarsi su un principio che, spesso considerato di natura squisitamente filosofica, ha invece importanti risvolti giuridici ed è un fondamento di ogni Stato costituzionale, il principio della verità.

²⁸ Questo il senso del contributo di G. ZAGREBELSKY, *Contro l’etica della verità*, Roma-Bari, 2009.

²⁹ M. FOUCAULT, *Discorso e verità nella Grecia antica*, Roma, 1996.

realtà scomode, al tempo dei populismi, c'è anche una Costituzione che consacra eguaglianza, libertà e solidarietà.

4. *L'affectio Constitutionis* quale postura corretta contro i populismi

La verità intesa anche come quel “diritto di sapere cosa è accaduto” elaborato dalla Corte di Strasburgo³⁰ corrisponde a una situazione giuridicamente rilevante ancor più ampia della verità processuale, del diritto all'accertamento processuale, perché lo anticipa ma gli sopravvive anche. La nostra Corte costituzionale, nella pronuncia sul caso Regeni (sent. n. 192 del 2023), dalla visuale dello «statuto eccezionale del crimine» di tortura ha specificato che «il diritto all'accertamento giudiziale è il volto processuale del dovere di salvaguardia della dignità» ai sensi dell'art. 2 Cost. In quest'ottica l'accertamento giudiziale in sé è parte di un ben più ampio non solo “diritto di sapere cosa è accaduto” ma anche di sapere, correttamente, “cosa sta accadendo”, in altre parole come si sta svolgendo la vita democratica. Una volta usciti dalla ricostruzione giudiziaria dei fatti e, quindi, dal solco della giustizia penale per quanto avvenuto in passato, il tema della verità o per lo meno della condivisa repulsione per la falsificazione dei fatti parla al presente e coinvolge direttamente uno spettro molto ampio di situazioni giuridiche.

Tra queste la libera manifestazione del pensiero e la libertà di insegnamento acquistano una centralità nevralgica. In entrambi i campi assume particolare rilievo il doveroso scrupolo di bandire, riprendendo l'espressione bobbiana richiamata, qualunque fallacia di ragionamento.

Il concetto di verità, infatti, non coinvolge solo i fatti di realtà ma anche il linguaggio e il modo di parlare, discutere, prendere parte nella rappresentazione dei fatti. Falsità dei fatti e fallacia dei ragionamenti, sebbene spesso intrecciate e sovrapponibili, agiscono su piani distinti: il primo, quello della falsificazione dei fatti, incide sul rapporto tra rappresentazione dei fatti e fatti di realtà; il secondo, quello delle c.d.

³⁰ Corte europea dei diritti dell'Uomo, Grande Camera, sentenza 13 dicembre 2012, El-Masri contro ex Repubblica jugoslava di Macedonia; Corte EDU, sentenze 31 maggio 2018, Abu Zubaydah contro Lituania, e 24 luglio 2014, Al Nashiri contro Polonia.

fallacie, interroga ancora più da vicino la professione delle/degli intellettuali.

L'analisi delle fallacie argomentative, infatti, ha attraversato la storia del pensiero da Aristotele³¹ passando per Locke³² e Bentham³³ comprendendo a titolo di esempio le generalizzazioni improprie, l'attacco personale all'interlocutore (*fallacia ad hominem*), gli argomenti non pertinenti, i ragionamenti circolari, le ambiguità linguistiche. Da costituzionalisti siamo chiamati a sorvegliare in particolare il discorso intorno e sulla Costituzione, quella che consacrando eguaglianza, libertà e solidarietà sembrerebbe essere diventata una realtà scomoda.

La Costituzione assurge così a verità normativa da sabotare e disinnescare, se non apertamente sottoporre a uno strutturale, permanente e indefesso processo di revisione, talmente caparbio nel voler abbandonare la memoria delle ragioni fondanti dei suoi principi fondamentali da sconfinare apertamente nel revisionismo storico-costituzionale³⁴ che, peraltro, è concetto strettamente connesso a cosa sia la verità e alla sua sfigurazione³⁵.

In particolare se la Costituzione italiana è frutto maturo ed avanzato del costituzionalismo che pone limiti invalicabili al potere legittimandolo democraticamente tramite la separazione dei poteri e la diffusione di quote di potere ai soggetti individuali e collettivi sotto forma

³¹ Nel suo trattato *Confutazioni Sofistiche* (*De Sophisticis Elenchis*) Aristotele classificò in modo organico gli errori del ragionamento, analizzando tredici tipi di fallacie, suddividendole in due grandi categorie: un lato, le fallacie verbali (o linguistiche) intese come errori legati all'uso improprio o ambiguo delle parole e, dall'altro, le fallacie materiali (o non linguistiche) quali errori connessi al contenuto del ragionamento.

³² Nel *Saggio sull'intelletto umano* propose una nuova serie di argomenti fallaci, come l'*argumentum ad hominem*.

³³ Con il *Manuale delle fallacie politiche* analizzava gli errori del ragionamento usati nel dibattito pubblico e politico.

³⁴ Non solo G. AZZARITI ha intitolato un libro *Contro il revisionismo costituzionale*, Bari-Roma, 2016, ma al tema è dedicata la *Lettera 12/2022* dell'Associazione dei costituzionalisti italiani e una nuova rubrica di *Costituzionalismo.it* a partire dal 2024.

³⁵ Questa è la parola prescelta per trasmettere immediatamente il significato del revisionismo costituzionale da G. FERRARA, *La revisione costituzionale come sfigurazione: sussidiarietà, rappresentanza, legalità e forme di governo nel progetto della Commissione Bicamerale*, in *Politica del diritto*, n. 1/1998, pp. 93-128, tema collocato in una riflessione di contesto più ampia nel suo *Costituzione e revisione costituzionale nell'era della mondializzazione*, in *Scritti in onore di Giuseppe Guarino*, Vol. 2, Padova, 1998, pp. 211-297.

di diritti inviolabili e doveri inderogabili, tentare sempre di riscrivere – materialmente o retoricamente – parti salienti della Costituzione corrisponde alla messa in discussione radicale del processo costituente che si festeggerà nel 2026, a 80 anni dall'elezione dell'Assemblea costituente.

Quando il commune o la res pubblica è retta da una Costituzione è importante radicare, come scrive Dogliani, «l'*affectio constitutionis* anche nella storia»³⁶ quindi nella ricostruzione della memoria e delle verità di fatto che ne sono a fondamento, cercando «da giuristi, lungo la strada che va dalla storia ai principi, dai fatti alle norme, dalla responsabilità nella ricerca sulle cose alla responsabilità nell'uso degli argomenti»³⁷ per far capire che sono proprio libertà, eguaglianza e solidarietà a costruire un'unità che non può mai darsi per scontata: questo è «il significato e il valore non rinunciabile della verità»³⁸ rintracciabile in Costituzione.

Certamente la Costituzione non è una verità assoluta né una non-verità ma una di quelle verità da sottoporre pure «a continua revisione mercè la tecnica dell'addurre ragioni pro e contro»³⁹ senza, però, rinnegare mai i principi che la rendono precipitato storico del costituzionalismo democratico moderno.

³⁶ M. DOGLIANI, *Leopoldo Elia: dalla verità dei fatti alla verità nella scienza del diritto*, cit., p. 7.

³⁷ M. DOGLIANI, *Leopoldo Elia*, cit., ivi. L'A. aggiunge che «sarebbe riduttivo circoscrivere la posizione di Elia nei confronti delle "situazioni che condizionano la dinamica delle istituzioni" ad una scelta di metodo (...) quell'itinerario che dai fatti e dall'esperienza morale da essi indotta giunge alla formulazione di principi etico-giuridici di cui si afferma la verità, e che di qui (passando dal piano della verità morale a quello della verità scientifica) elabora il diritto continuando a mettere in relazione fatti e norme, anche al fine di saggiare i principi di fronte agli interrogativi (moralì) che i fatti pongono» «alla presenza dei fatti è riconosciuta la funzione di sentinella (per riecheggiare Dossetti). Perché è sempre possibile che quei fatti si presentino non solo come materiale da essere collocato nella complessa architettura delle fonti extra ordinem e delle situazioni condizionanti la produzione e l'interpretazione del diritto, ma come fatti che reinnescano interrogativi duri».

³⁸ M. DOGLIANI, *Leopoldo Elia*, cit., p. 3.

³⁹ Così N. BOBBIO, *Prefazione* a C. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA, *Trattato dell'argomentazione*, Torino, 1966, p. XIX.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)